



PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

2 maggio 2018

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 2 del mese di maggio duemiladiciotto, alle ore 10,00, in Torino, P.zza Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 26 aprile 2018 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Stefano AUDINO - Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Paolo RUZZOLA.

E' assente la Consiglieria Metropolitana Monica CANALIS.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zona Omogenea: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento per la gestione diretta della zona di pesca no-kill di Luserna San Giovanni. Approvazione

N. Protocollo: 8452/2018

~ ~ ~ ~ ~

La **Sindaca Metropolitana**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Dato atto che, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitan di Torino, svoltesi in data 9 ottobre 2016, l’Ufficio Elettorale Centrale della Città metropolitana di Torino, come risulta dal relativo verbale del 10 ottobre 2016, ha proclamato gli eletti, in numero di diciotto, alla carica di Consiglieri Metropolitan, e che in data 19 ottobre 2016 si è provveduto alla convalida degli stessi;

Vista la LR 37/2006 inerente “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”;

Visto il Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca approvato con DCP n. 110-457491 del 22/11/2005;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 101-33331 del 29 settembre 2015 di approvazione del “Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca” ai sensi del quale le zone di pesca speciale, consistenti in zone di pesca turistica, zone no-kill e campi gara non debbano avere estensioni superiori, complessivamente, al 10% dello sviluppo del reticolo idrografico afferente a ciasun bacino;

Vista la D.C.P. n. 144-2149 del 21 febbraio 2012 di approvazione delle “Linee di indirizzo per la tutela e gestione degli ecosistemi acquatici e l’esercizio della pesca in Provincia di Torino” che stabilisce, per le zone di pesca speciale no-kill, una gestione basata sull’uso esclusivo di tecnica a mosca con esche artificiali e ami senza ardiglione e la reimmissione del pesce in acqua con le adeguate precauzioni tese a non arrecargli danno successivamente alla cattura nonché una gestione senza immissione di pesce pronta pesca;

Visto il decreto del Vicesindaco Metropolitan con delega all’Ambiente e vigilanza ambientale, Risorse idriche e qualità dell’aria, Tutela Fauna e Flora, Parchi e aree protette n. 6135/2018 del 14/03/2018 con il quale è stata istituita una zona di pesca no-kill sul torrente Pellice in Comune di Luserna San Giovanni su un tratto di torrente gravato da Diritti Esclusivi di Pesca della Città Metropolitan;

Visto l’art. 1, comma 8 della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitan per l’approvazione dei regolamenti;

Dato atto che è necessario predisporre ed approvare un regolamento per la gestione diretta della suddetta zona di pesca no-kill;

Visto l’art. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che alle Città Metropolitane si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, relativo all’adozione del regolamento per il funzionamento degli organi;

Visto l'art. 1, comma 8 della Legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Metropolitanò per l'approvazione dei regolamenti;

Visto l'art. 19, commi 3, 4 e 5 dello Statuto Metropolitanò;

Visti gli artt. 20 e 48 dello Statuto Metropolitanò;

Sentita la 2ª Commissione Consiliare nella seduta dell'11 aprile 2018;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione del "Regolamento per la gestione diretta della zona di pesca no-kill di Luserna San Giovanni", costituito da n. 7 articoli, come risulta dall'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio della Città metropolitana.

* * * * *

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitanò per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)

La Sindaca Metropolitanò, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Regolamento per la gestione diretta della zona di pesca no-kill di Luserna San Giovanni. Approvazione

N. Protocollo: 8452/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 17

Votanti = 17

Favorevoli 17

(Appendino - Audino - Azzarà - Barrea - Carena - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Ruzzola)

La deliberazione risulta approvata.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA ZONA DI
PESCA NO-KILL di Luserna San Giovanni**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Atteso che, in conformità con il Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca approvato con DCP n. 110-457491 del 22/11/2005, con Decreto n. 6135/2018 del 14/03/2018 è stata istituita la zona di pesca no-kill nel tratto del torrente Pellice scorrente nel Comune di Luserna San Giovanni dal ponte della SP Luserna - Rorà sino al ponte Blancio per una lunghezza di circa 1850 m in zona gravata da diritto esclusivo di pesca della Città Metropolitana di Torino, ferme restando le norme generali previste dalla L.R. 37/2006 e dalle specifiche norme Regionali e Provinciali, la pesca nelle acque della Zona no-kill anzidetta è disciplinata dal presente Regolamento.

Art. 2 – Contribuzione dell'utente e diritto di accesso

La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di tipo B (costituita dal versamento delle tasse e soprattasse regionali nonché di documento di identità in corso di validità) oltreché del versamento della quota prevista per la pesca nelle aree gravate da diritto esclusivo di pesca della Città Metropolitana di Torino per l'anno in corso; nel caso di pescatori stranieri è necessario essere in possesso del versamento per la licenza di tipo D.

Art. 3 – Vincoli particolari per l'esercizio della pesca

- La pesca nella zona no kill è consentita dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre, dalle ore 8 sino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Dall'apertura sino al primo aprile la pesca è consentita esclusivamente nella modalità a piede asciutto per preservare le freghe naturali.
- La pesca è consentita con il solo metodo della mosca artificiale (sistema inglese, valse siano o tenkara) con coda di topo non affondante (modello F DT o WT) o coda in crine o similare per la pesca alla valsesiana o tenkara.
- La lenza dovrà essere munita di non più di due mosche artificiali montate su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato. L'ardiglione potrà essere schiacciato in loco prima del suo utilizzo.
- Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre e sulla lenza sono consentite esclusivamente due imitazioni.

- L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, montate su ami di misura non inferiori al numero 8, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata e comunque con code di tipo galleggiante.
- E' vietato l'uso degli streamer propriamente detti, dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), degli ovetti in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico.
- Non è ammesso trattenere il pesce pescato, che dovrà essere reimpresso in acqua nel più breve tempo possibile. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero. Il pescatore dovrà inumidirsi le mani prima di toccare il pesce e provvedere alla slamatura evitando di salpare il pesce interamente fuori dall'acqua. In caso di allamatura profonda il pescatore dovrà immediatamente tagliare il filo in prossimità dell'esca a filo del labbro.
- Per il recupero è ammesso e consigliato l'uso del guadino, possibilmente dotato di rete al fine di non danneggiare il pesce catturato, evitandone comunque il sollevamento dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.
- Non è consentito il salpaggio dei pesci catturati allo scopo di fotografarli.
- Non è consentito detenere esche o attrezzature vietate così come non è consentito detenere esemplari di pesce anche se prelevato in altre zone di pesca in borse, giubbini, zaini o simili durante l'azione di pesca e sulle rive del tratto no-kill.

Art. 4 – Responsabilità civile

Il pescatore, anche minorenne, esercita la pesca nella zona no-kill a proprio esclusivo rischio e pericolo esonerando i soggetti gestori da qualunque responsabilità.

Art. 5 – Pubblicità all'utenza

La Città Metropolitana darà adeguata pubblicità del presente regolamento nell'ambito della pubblicazione del Calendario Pesca annuale e tramite il proprio sito.

L'AATAI - Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna - contribuirà alla diffusione del presente regolamento dandone adeguata pubblicità sul proprio sito web www.ambientiacquatici.it.

Art. 6 Sanzioni

Fatte salve le norme generali contenute nella normativa regionale di settore (Legge regionale 37/2006 e Regolamento 1/R del 2012), per l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni di cui dalla Legge Regionale 37/2006 art. 26 comma 1 lettera c).

Art. 7 Vigilanza

La vigilanza della zona no-kill è affidata agli Agenti Faunistici della Città Metropolitana, ai Carabinieri Forestali e alle guardie volontarie competenti per materia (GIV, GEV, guardie delle Associazioni piscatorie).

L'AATAI - Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna - svolge un'attività di presidio della zona e di raccordo con la Città Metropolitana per tutte le segnalazioni inerenti il mancato rispetto del presente regolamento. Inoltre raccoglie le segnalazioni dei fruitori della zona no-kill inerenti quantità e qualità (specie, stato di salute, dimensioni, ecc.) dei pesci allamati e quant' altro possa essere utile per la buona gestione della zona, tramite i propri contatti reperibili tramite sul sito web www.ambientiacquatici.it.

Il report della suddetta raccolta dati viene trasmessa con cadenza annuale alla Città Metropolitana.